



COMUNE DI ROSATE

(PROVINCIA DI MILANO)

Via Vittorio Veneto n° 2 - WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT - Partita Iva 03602750154 – Cod. Fiscale 82000610152

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO “CIRO CAMPISI” SITO IN VIA SILVIO PELLICO – ROSATE.

Stazione concedente: Comune di Rosate – Via Vittorio Veneto n.2 ROSATE (MI),

Telefono: 02/90830.1 - Indirizzo posta elettronica: protocollo@comune.rosate.mi.it pec: comune.rosate@pec.regione.lombardia.it

Luogo di prestazione del servizio: Centro Sportivo comunale sito in ROSATE Via S.Pellico

Categoria del servizio: Servizi ricreativi, culturali e sportivi.

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di ROSATE intende affidare a terzi la gestione in concessione del Centro Sportivo “Ciro Campisi”, sito in Rosate Via S. Pellico, comprensivo di tutte le aree verdi e pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e manutentive della struttura, escluso il Centro Natatorio. La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente capitolato e nel bando di gara. La gestione prevede l’esecuzione di quanto sarà indicato nell’offerta qualitativo-tecnica ed, in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi base:

- ✓ Apertura, chiusura, sorveglianza e custodia diurna e notturna dell’impianto nella sua complessità;
- ✓ Conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;
- ✓ Pulizia dell’intero complesso dato in gestione;
- ✓ Manutenzione ordinaria riferita alle strutture e agli impianti dati in utilizzo;
- ✓ Verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo normativa vigente;
- ✓ Installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza;
- ✓ Cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti - parcheggi;
- ✓ Organizzazione attività didattica promozionale non agonistica;
- ✓ Direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- ✓ Attività di segreteria con personale all’uopo destinato;
- ✓ Attività di bar/ristoro;

E’ a carico del gestore del centro sportivo o il pagamento dei consumi di acqua, luce e gas relativi al centro sportivo e precisamente:

- **energia elettrica campi tennis e palazzina bar (voltura contatori e pagamento fatture)**
- **energia elettrica caldaia piscina (voltura contatori e pagamento fatture, viene chiesto il rimborso al gestore della piscina relativamente ai consumi della piscina, la quota è determinata sulla base di contatori divisionali)**
- **energia elettrica spogliatoi (voltura contatori e pagamento fatture, viene chiesto il rimborso al gestore della piscina relativamente ai consumi della piscina, la quota è determinata sulla base di contatori divisionali)**
- **gas campi tennis e palazzina bar (voltura contatori e pagamento fatture)**
- **gas caldaia piscina (voltura contatori e pagamento fatture, viene chiesto il rimborso al gestore della piscina relativamente ai consumi della piscina, la quota è determinata sulla base di contatori divisionali)**
- **gas spogliatoi (voltura contatori e pagamento fatture, viene chiesto il rimborso al gestore della piscina relativamente ai consumi della piscina, la quota è determinata sulla base di contatori divisionali)**
- **acqua palazzina bar (voltura contatori e pagamento fatture)**

- **acqua spogliatoi (rimborso al gestore del centro natatorio, la quota è determinata sulla base di contatori divisionali)**

Al tal proposito versa un deposito cauzionale/fideiussione di € 5.000,00 all'inizio della stagione, a garanzia del pagamento delle utenze da reintegrare in caso di escussione, entro 10 giorni, pena decadenza della concessione.

Nelle more dell'affidamento della concessione del servizio del Centro Natatorio, anche tale ultima utenza (acqua spogliatoi) viene assunta direttamente dal gestore del Centro Sportivo "Campisi".

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Il Centro Sportivo comunale "Ciro Campisi" di ROSATE si compone di:

- N° 1 Impianto coperto polivalente;
- N° 2 - Campi da tennis di cui uno copribile con pallone pressostatico;
- N° 1 - Palazzina con servizi e bar;
- N° 1 – Palazzina spogliatoi con docce e servizi;
- N° 1 - Campo di calcetto regolamentare, illuminato e scoperto;
- N° 1 - Campo da Basket – pallavolo scoperto
- N° 2 - Campi da bocce;
- Aree verdi – parco con giochi;

L'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di coprire il 2° campo tennis e il campo da calcetto per la stagione invernale. In tale caso il concessionario dovrà gestire altresì le nuove strutture con relativi costi, come per le altre strutture esistenti.

Si precisa che:

- la destinazione d'uso degli impianti sportivi esistenti potrà essere modificata per lo svolgimento di discipline sportive diverse da quelle attualmente praticate, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- completano il complesso, il sistema d'accessi (compreso il ponte di via C. Battisti, la riva della roggia "Resta" con le relative alberature) ed i parcheggi esterni di pertinenza.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di consegna dell'impianto e previa redazione di apposito verbale di consegna.

ART. 4 – CANONE

L'affidamento in concessione dell'impianto comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo minimo, **di € 2.000,00= (duemila/00) + Iva** nella misura di legge. Tale valore sarà soggetto annualmente all'adeguamento nella misura del 100% dell'indice ISTAT biennale rapportato all'indice *FOI* (Famiglie Operai Impiegati) con decorrenza dalla data di stipula contrattuale. Il canone dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale per ciascun anno solare oggetto della concessione in due rate e, precisamente **il 50% entro il 15/06 ed il saldo entro il 15/11 dell'anno di riferimento. Per l'anno 2013 dovrà essere versata la somma del 50% entro il 31.12.2013 e il restante 50% entro il 30.4.2014.**

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO

Gli impianti del Centro Sportivo "Ciro Campisi" sono destinati allo svolgimento d'attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità della concessione è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e d'aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata. Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza.

Inoltre il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri d'obiettività ed equità.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e, quindi, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

ART. 7 — MODALITA' SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato comporta, nonché le normative vigenti, contemplano.

Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato, secondo il seguente orario giornaliero:

- **Dal lunedì al sabato: dalle ore 9.00 alle ore 24.00;**
- **La domenica: dalle ore 10.00 alle ore 21.00;**

Sarà consentita una chiusura di 3 (tre) settimane l'anno per manutenzioni ed interventi tecnici, nonché nelle seguenti festività: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Natale, S. Stefano e il 31 dicembre;

L'eventuale periodo di chiusura di tre settimane l'anno dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- A) **Interventi di ripristino/manutenzioni straordinarie.** Il concessionario dovrà effettuare entro l'apertura della stagione autunnale/invernale 2013 il ripristino/rifacimento del fondo da gioco del campo da tennis adiacente la palazzina bar. Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

Il concessionario avrà la possibilità di progettare, realizzare e gestire a proprie cure e spese, previa vincolante autorizzazione del Comune, strutture atte a consentire una più completa fruizione dello stesso che diventeranno di proprietà del Comune.

Il Comune, previo avviso anticipato di almeno 30 giorni, potrà realizzare opere aggiuntive e/o manutentive e di riqualificazione non inficianti ed impedenti i patti e le clausole contrattuali vigenti.

B) Gestione dell'impianto

Il concessionario, nella conduzione degli impianti, dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 C.C. comma 1 e dovrà correttamente e puntualmente eseguire il servizio richiesto che, si articola, in linea generale, nei seguenti adempimenti:

- a) Conformazione dell'attività all'obiettivo del più largo accesso alla pratica sportiva e al soddisfacimento del pubblico interesse, improntando la gestione ai principi amministrativi di buon andamento amministrativo, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare il soggetto gestore è tenuto a facilitare l'utilizzazione dell'impianto senza alcuna discriminazione, agevolando soprattutto l'utenza scolastica, i giovani, i soggetti che esprimono bisogni di socialità e le società sportive locali;
- b) Apertura, chiusura, custodia delle chiavi, degli immobili, degli impianti, dei beni e delle attrezzature comunali e dei servizi relativi, controllo e gestione degli ingressi (tale mansione comporta anche l'impedire l'accesso a persone non autorizzate e l'uso improprio delle attrezzature), vigilanza diurna e notturna, ossia: assicurare per l'intero orario di apertura al pubblico, la presenza di un responsabile e di tutto il personale necessario per lo svolgimento delle attività previste ed, inoltre, garantire, in caso di urgente necessità, la reperibilità diurna e notturna di un responsabile, entro 30 minuti dalla chiamata. Il nominativo, domicilio e recapito della persona reperibile ed eventuali successive variazioni degli stessi devono essere comunicati al competente ufficio comunale;
- c) Perfetta funzionalità, sicurezza degli impianti, con predisposizione del relativo piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e osservanza di tutti gli obblighi conseguenti, compresa la nomina di un "datore di lavoro" a ciò deputato e l'istituzione del registro antincendio;
- d) Oneri derivanti dalla copertura assicurativa per infortunio e danni sia verso terzi, praticanti e non;
- e) La pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l'impiego d'ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d'utilizzo degli stessi;
- f) La conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici, secondo le indicazioni dell'ALLEGATO D; In caso di urgenti ed indifferibili necessità, tuttavia, il gestore, previa preventiva comunicazione e autorizzazione da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria e all'acquisto di materiale ed attrezzature fisse necessarie per lo svolgimento dell'attività in essere. Sarà poi compito dell'Amministrazione Comunale, rifondere le spese, provvedendo al rimborso dei costi sostenuti, dietro presentazione delle relative fatture e verifica degli acquisti eseguiti e/o prestazioni effettuate. Ove il concessionario svolga i lavori di gestione straordinaria, senza il rilascio dell'autorizzazione preventiva, l'Amministrazione può a sua discrezione e senza che il concessionario possa avanzare pretese al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio comunale o chiedere al concessionario la rimessione in ripristino dello stato precedente.
- g) Oneri relativi a tutte le spese di manutenzione straordinaria rese necessarie per trascuratezza o inadempienza della manutenzione ordinaria;
- h) Realizzazione di interventi esterni comprendenti l'irrigazione delle aree verdi, la semina ed il taglio dei manti erbosi, la potatura degli alberi e degli arbusti, quando necessario con mezzi adeguati;
- i) Assenso in ogni momento e senza preavviso a visite, ispezioni da parte di tecnici e funzionari comunali a ciò incaricati e loro fornitura delle informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento e alla conduzione tecnica dell'impianto. Tali informazioni potranno riguardare anche lo stato di conservazione dei beni affidati in gestione;

- j) Comunicazione all'Ente Comunale di ogni anomalia o difetto riscontrato nell'impianto e adozione delle opportune precauzioni, al fine di evitare maggiori danni a cose o a persone, ivi compresa, nei casi più gravi, la temporanea sospensione dell'attività sportiva;
- k) Operazioni di sgombero neve, quando necessario e spargimento sale in presenza di ghiaccio;
- l) Spese per personale, materiali di consumo e di pulizia e forniture d'arredi e attrezzature;
- m) Provvedere all'installazione (entro il 15/10 di ogni anno) e disinstallazione del pallone pressostatico di un campo da tennis e sostenere le relative spese.
- n) Allestimento dei campi da gioco secondo le necessità delle associazioni sportive o dei gruppi di utenti, particolarmente in occasione di gare o manifestazioni sportive;
- o) Pagamento delle spese per la fornitura d'energia elettrica, gas e telefono di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale. **Il concessionario chiederà il rimborso delle utenze relative al centro natatorio direttamente al gestore dello stesso, non pretendendo nulla dal Comune e il rimborso delle utenze relative ai locali utilizzati dall'Associazione Silver direttamente all'Associazione, non pretendendo nulla dal Comune;**
- p) L'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso;
- q) L'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;
- r) Un'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;
- s) Osservanza delle norme di legge relative all'affluenza e capienza di pubblico consentita, in aderenza alla disciplina sui locali di pubblico spettacolo;
- t) Interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- u) L'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- v) Costante attività d'informazione e promozione degli impianti, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;
- w) Allo scadere del rapporto gestionale, obbligo della restituzione in perfetto stato di efficienza e manutenzione dell'impianto e delle restanti aree consegnate, fatte salvo il normale deterioramento d'uso. Nel caso si riscontrino danneggiamenti diversi da quelli ammessi per la naturale usura il Concessionario sarà tenuto a ripristinare a sue spese lo stato anteriore, pena l'impossibilità dello svincolo della cauzione definitiva.

Previa richiesta e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d'esercizio.

Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d'efficienza senza pretesa d'alcun compenso, neppure a titolo d'indennità o risarcimento.

Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della realizzazione delle opere e della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Il Concessionario, inoltre, dovrà garantire al Comune l'utilizzo gratuito della sala (come da piantina **ALLEGATO "B"**) attualmente utilizzata dall'associazione di promozione sociale "Silver Club di Rosate", con esclusione delle spese di luce, gas, telefonia, raccolta e smaltimento rifiuti, assicurazione che rimangono a carico del soggetto utilizzatore di tale spazio, **che dovrà provvedere al rimborso delle spese direttamente al gestore del centro sportivo**. Si precisa che, in ogni caso, la destinazione dei locali attualmente in uso al Silver Club rimane di esclusiva competenza del Comune di Rosate.

ART. 9 — ONERI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune di Rosate l'assicurazione sull'immobile in quanto proprietario e la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti ad eccezione degli interventi di cui all'art.8 punto A).

Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell'edificio, la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impianti tecnologici; le modifiche dell'assetto distributivo delle singole unità immobiliari.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì prescrivere la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria qualora gli stessi siano dovuti per assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. A tal fine l'Amministrazione diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine, trascorso il quale si procederà alla risoluzione in danno del contratto di concessione.

Le sostituzioni di parti rilevanti delle strutture determinate dal deperimento per cause di forza maggiore o caso fortuito, anche se coperte da polizza assicurativa, dovranno essere eseguite dal Comune. Le parti possono in caso d'urgenza concordare che l'opera o la fornitura sia eseguita dal Concessionario, salvo rimborso da parte del Comune.

ART 10 — TARIFFE

Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe e le riduzioni approvate dall'Amministrazione comunale. Le tariffe da riscuotere da parte del concessionario, riferite all'anno 2013, sono quelle indicate nell' **ALLEGATO "C"** del presente capitolato. **Tali Tariffe resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2013.**

All'interno di tali valori il gestore può autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie, preventivamente comunicate all'amministrazione, tese ad incentivare l'utilizzo degli impianti. Le tariffe previste comprendono espressamente l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature ginnico sportive attinenti l'attività sportiva esercitata, dei servizi igienico-sanitari e gli spogliatoi e servizi annessi (docce, asciugacapelli, ecc..).

E' prerogativa della Giunta Comunale l'approvazione e l'aggiornamento delle tariffe su proposta del Concessionario. Gli aggiornamenti tariffari dovranno essere applicati dal gestore con decorrenza dal 1° gennaio, sempre dell'anno di competenza del bilancio cui afferiscono.

Le tariffe relative ad altri servizi o attività promosse dal gestore dovranno essere preventivamente comunicate al Settore Servizi alla Persona.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al gestore riscuoterla. Al gestore spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità, e da altre attività indicate nell'offerta o preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale, dallo stesso svolti all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso. Gli importi delle tariffe potranno essere soggette a revisione annuale.

ART. 11 - UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Il concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio d'informazione e prenotazione delle attività durante il periodo di apertura dell'impianto.

Il concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, d'iniziativa sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente

inoltrare richiesta scritta al competente servizio comunale ed acquisire l'autorizzazione scritta dell'amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in materia. Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi di controllo. Gli spazi di attività sportiva e la densità di affollamento devono intendersi quelli definiti all'art. 14 del D.M. 18 marzo 1996, modificato e integrato dall'art.19 del D.M. 6 giugno 2005. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

ART. 12 – MODALITA' GESTIONALI E DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata da quanto proposto nell'offerta qualitativo-tecnica in sede di gara.

Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

Riserva spazi per iniziative del Comune.

Il Comune, attraverso il Settore Servizi alla Persona, si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gratuitamente, con avviso anticipato, di norma, di 15 (quindici) giorni, gli impianti sportivi, compatibilmente con l'attività programmata degli impianti, qualora ne abbia necessità, o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e comunque per servizi di interesse collettivo, per un massimo di 20 (venti) giornate all'anno, eventualmente frazionabili in 40 (quaranta) mezzegornate.

Gli impianti e servizi medesimi del Centro Sportivo Ciro Campisi, con un congruo preavviso e compatibilmente con le iniziative già programmate, dovranno essere messi a disposizione gratuitamente per lo svolgimento di attività scolastiche e dei Centri Estivi organizzati dal Comune (Campus).

In caso di pubblica e urgente necessità il Comune usufruirà delle strutture del centro sportivo senza preavviso e senza che il gestore abbia titolo a risarcimento danni.

L'aggiudicatario sarà tenuto a garantire un monte ore settimanale (da settembre a giugno di n. 20 ore) a tariffa convenzionata con il Comune a favore delle società e associazioni sportive e ricreative rosatesi.

ART. 13 - CORSI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA

Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il gestore è tenuto a organizzare corsi, di apprendimento e perfezionamento, attinenti alle discipline sportive connesse agli impianti in gestione ovvero con gli stessi compatibili.

I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva e debitamente pubblicizzati a cura e spese del gestore.

I frequentatori dei corsi e delle eventuali attività agonistiche dovranno produrre i certificati di idoneità qualora previsti dalle leggi vigenti per le attività svolte direttamente dall'ente gestore;

Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti.

ART. 14 – LOCALI E ATTREZZATURE

Il Comune mette a disposizione del concessionario esclusivamente gli impianti sportivi di cui all'art. 2 e relativi impianti tecnologici. L'utilizzo degli spazi, dei locali e delle aree del Centro sportivo devono essere quelle predeterminate dall'Amministrazione Comunale. Ogni diverso utilizzo dovrà essere preventivamente assentito per iscritto dal competente Ufficio Comunale.

In ogni caso è fatto divieto di abitare e risiedere presso i locali e gli spazi del Centro Sportivo.

I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

ART. 15 – CUSTODIE DI COSE MOBILI DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del concessionario detenuti dallo stesso negli immobili del centro, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

ART. 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e penali.

Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Ministero per lo Sviluppo Economico).

Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

Le manutenzioni ordinarie previste sono quelle indicate nell' **ALLEGATO "D"** del presente capitolato.

Inoltre, il Concessionario, in caso di urgenti ed indifferibili necessità, dovrà realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria che ritenga necessari, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, così come espressamente previsto all'art.8-puntoB- lettera g).

ART. 17 – RELAZIONE SULLO STATO E SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente all'Amministrazione Comunale una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia dei rapporti delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio e l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione dell'impianto.

Dovranno anche essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione indicante l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi da parte delle società con la rendicontazione delle presenze suddivise per tipologia di utenti e di impianti.

ART. 18 -CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il gestore ha diritto esclusivamente ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti per le strutture, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura. Spettano altresì al gestore i proventi dalla attività di bar.

I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti. Spettano inoltre al gestore i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all'articolo 19 del presente capitolato.

ART. 19 – PUBBLICITA'

Il gestore ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. E fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

ART. 20 – BAR

Il Centro Sportivo comunale "Ciro Campisi" è dotato di un locale Bar situato nella palazzina adiacente i campi tennis.

L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande relativa al Bar, ai sensi della normativa vigente, è di proprietà del Comune di Rosate in persona del Sindaco pro-tempore. La stessa verrà concessa in gestione al concessionario che, per l'attivazione, dovrà espletare le procedure di legge tramite il SUAP competente per territorio, a mezzo di un preposto munito dei requisiti di legge, designato dal concessionario.

Non è consentito il subappalto della gestione del bar in qualsiasi forma giuridica, compresa la cessione di ramo di azienda, tra la concessionaria e soggetti terzi.

In caso di inadempienza, contenzioso o comunque interruzione del servizio, il Comune di Rosate, nel perseguire obiettivi di fornire il servizio, potrà revocare e/o rescindere la concessione per la parte relativa alla licenza ed assumere direttamente, o tramite suo incaricato, la gestione del servizio di somministrazione.

Resta inteso che all'interno del Centro Natatorio annesso al Centro sportivo *Ciro Campisi*, non oggetto del presente capitolato speciale, l'Amministrazione ha la facoltà di attivare un ulteriore punto di somministrazione di alimenti e bevande che potrà essere concesso a soggetti terzi che gestiranno il suddetto Centro Natatorio.

Resta fermo che in nessun caso l'esercizio del bar potrà essere condotto una volta concluso il rapporto contrattuale, né potrà essere l'autorizzazione trasferita, cessata, ampliata e/o modificata.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

I prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere quelli concorrenti e definiti come minimi e massimi dalla Camera di Commercio. Dovrà essere esposto il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.

ART. 21 – DOMICILIO

Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Rosate. Presso tale domicilio l'amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico e pec al quale l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'inizio dell'affidamento in concessione.

ART. 22 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, salvo autorizzazione del Concedente, a pena di nullità. E' vietato il subappalto o la cessione di attività a terzi ad eccezione delle seguenti attività accessorie e complementari:

- Pulizie di tutti gli impianti e manutenzione del verde (l'irrigazione delle aree verdi, la semina ed il taglio dei manti erbosi, la potatura degli alberi e degli arbusti);
- Manutenzioni civili e degli impianti tecnologici. Nel caso le manutenzioni rientrino nell'ambito dei lavori pubblici i soggetti esecutori dovranno possedere la qualificazione prevista dalla normativa vigente in base all'importo dei lavori medesimi.

Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.

ART. 24 – DIVIETO DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE

Il concessionario è tenuto ad esercitare il servizio sotto la denominazione: "Centro Sportivo Comunale C. Campisi". E' fatto divieto di modificare tale denominazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di Rosate pena l'immediata risoluzione del rapporto.

ART. 25 CONTROLLO

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il Concessionario è inoltre tenuto a trasmettere all'inizio di ogni anno solare un rendiconto della gestione effettuata nell'anno precedente.

ART. 26 - PENALITA'

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Al Concessionario sarà applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 27.

Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 CC., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- Sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 7 giorni consecutivi;

- Mancata presentazione della cauzione definitiva entro i termini previsti dopo l'aggiudicazione provvisoria;
- Abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- Applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- Eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- Quando la ditta concessionaria subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23;
- Messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- Qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal Contratto di Concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- Violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- Violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- Mancata realizzazione degli interventi di miglioria di cui all'art.8-puntoA);
- Mancata messa in opera delle attrezzature e degli arredi dichiarati nell'offerta presentata in sede di gara;
- Mancato pagamento di tre rate consecutive del canone concessorio.

La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 28 – FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA

Il consenso scritto dell'amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso del prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

ART. 29 - ASSICURAZIONI

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- ✓ Condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per la svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione; compresa la responsabilità civile derivante dalla presenza del pubblico durante allenamenti e/o

manifestazioni e l'organizzazione di manifestazione e/o gare sportive in genere inerenti tutte le discipline svolte nella struttura in gestione;

- ✓ L'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- ✓ Che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- ✓ L'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, a garanzia di danni arrecati a persone o a cose, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della concessione con massimali di garanzia non inferiori a € . 3.000.000,00 per sinistro, con limite di € 3.000.000,00 per danni a persone e € . 3.000.000,00 per danni a cose.

Il Comune di Rosate è pertanto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose dipendenti direttamente o indirettamente dall'esercizio degli impianti.

ART. 30 – RESPONSABILITA'

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.

Il concessionario sarà comunque responsabile d'eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente. E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.

Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

ART. 31 – ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso d'interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione

ART. 32 - DIREZIONE DEL SERVIZIO

La direzione del servizio deve essere affidata ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.

Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con gli Uffici comunali per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso d'assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con

un altro direttore d'adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.

ART. 33– PERSONALE

Il concessionario si obbliga a garantire il buon funzionamento degli impianti avvalendosi di personale adeguatamente qualificato, competente e preparato, a diverso titolo impiegato, nei confronti del quale si impegna a rispettare, quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi di lavoro di riferimento e, dalle restanti norme in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, economica e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere. All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- Il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione);
- L'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni da svolgere. Il concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.

Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara dall'impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti ad una diversa organizzazione del servizio richiesta o approvata dall'amministrazione comunale

Il concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità d'adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall'Amministrazione comunale.

ALLEGATI

ALLEGATO "A" - Planimetria

ALLEGATO "B" - Sede Silver Club

ALLEGATO "C" - Tariffe

ALLEGATO "D" - Manutenzioni ordinarie